

TRIENNIO 2017-2019

Al via la nuova ECM

STEFANIA ALESII

Direttore esecutivo SIVeMP

Con la sottoscrizione dell'accordo "La formazione continua nel settore salute" tra Governo, Regioni e Province autonome, lo scorso 2 febbraio si è concluso l'ultimo atto per la definizione dell'ECM 2017-2019. Questo passaggio si è reso necessario per raccogliere e rendere organiche e uniformi, su tutto il territorio nazionale, le regole contenute nei precedenti Accordi in materia di formazione continua; infatti, già nei mesi scorsi, la Commissione nazionale ECM ha approvato importanti provvedimenti che definiscono e disciplinano le regole per il sistema ECM.

Diverse le novità in programma

Recupero crediti

Viene consentito di completare, entro il prossimo 31 dicembre 2017, il recupero dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016, nella misura massima del 50% del proprio obbligo formativo. Tali crediti non saranno calcolati ai fini del debito formativo 2017-2019.

Premialità

Per il triennio 2017-2019 l'obbligo formativo resta di 150 crediti, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali. Tuttavia, i professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti sull'obbligo formativo per il triennio in corso, mentre coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti (tabella 1).

Nuove opportunità per acquisire crediti

Per il triennio 2017-2019, oltre alle modalità residenziale e

di formazione a distanza, ci sono altre opportunità per acquisire crediti, alcune nuove e altre riconfermate.

Una nuova possibilità di acquisire crediti formativi, estesa a tutti i professionisti, è quella dell'autoapprendimento che viene distinto in:

- autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, monografie etc., dove non è previsto nessun test di valutazione, ma solo un'autocertificazione. Il limite massimo è fissato al 10% dell'obbligo formativo individuale del triennio (fino a un massimo di 15 crediti);
- autoapprendimento per utilizzo di materiale durevole, sia cartaceo sia informatico, preparato e distribuito da un provider accreditato. In questo caso è richiesta la valutazione dell'apprendimento.

Oltre alle nuove opportunità per acquisire crediti individuali, restano confermate le modalità già previste nel precedente triennio, quali:

- tutoraggio individuale. Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previste dalla legge (laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento) sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio (unità mese non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni di tutoraggio anche non continuativo e cumulabile nel triennio di riferimento);
- pubblicazioni scientifiche. Sono altresì riconosciuti crediti ad autori o coautori di pubblicazioni scientifiche, per le pubblicazioni:

- su riviste citate nel *Citation Index*, per le quali sono previsti 3 crediti per il primo nome e 1 credito per gli altri nomi;

Tabella 1. Riduzione dell'obbligo formativo.

Crediti acquisiti triennio 2014/2016	Riduzione	Obbligo formativo triennio 2017-2019
121 - 150	30	120
80-120	15	135

- su riviste non citate su Citation Index, per le quali sono previsti 2 crediti per il primo nome e 0,5 per gli altri nomi;
- in capitoli di libri o in monografie sono previsti 2 crediti per il primo nome e 1 per gli altri nomi.

Dossier formativo

Con la delibera della CNFC, di novembre 2016, è entrata a regime e non più in fase sperimentale, il dossier formativo che può essere individuale e/o di gruppo. Attraverso il dossier formativo, che rimane su base volontaria, il professionista sanitario può programmare e verificare il proprio percorso formativo, alla luce del proprio profilo professionale e della propria disciplina, sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali. Si tratta quindi di uno strumento di accompagnamento che aiuta il professionista a ottenere un aggiornamento mirato e coerente riguardo alla professione, alla disciplina e alla specializzazione e che ha un impatto effettivo sul profilo delle competenze e sull'esercizio dell'attività professionale quotidiana. L'adesione volontaria al dossier formativo è incentivata con un bonus di 30 crediti di cui 10 scontati nel triennio 2017-2019 e 20 nel triennio successivo.

Per ottenere il bonus occorre la compresenza di tre condizioni:

- costruzione del dossier formativo;
- congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
- coerenza, di almeno il 70%, tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

Il dossier formativo individuale è creato e gestito dal professionista sul portale dell'anagrafe nazionale Cogeps.

Acquisizione flessibile dei crediti

Per tutto il prossimo triennio è abolito il numero minimo e massimo di crediti annuali ottenibili.

Altro elemento rilevante è che ciascun professionista dovrà acquisire, in qualità di discente, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale - eventualmente ridotto sulla base di esoneri e esenzioni - tramite formazione accreditata dai provider ECM. Per il restante 60% c'è la possibilità di utilizzare percorsi formativi scelti individualmente (autofornazione, corsi all'estero, tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, docenza, preparazione di materiale durevole per eventi FAD, responsabili scientifici di eventi accreditati ECM).

Esoneri e esenzioni

Sono esonerati per l'intero obbligo formativo individuale annuale i professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione post-laurea della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno. La frequenza di corsi universitari diversi da quelli sopraelencati dà diritto all'esonero fino a 4 crediti al mese e solo se abbiano durata superiori a 15 giorni per ciascun mese. Le giornate possono anche essere cumulabili e non continuative. Anche per l'esenzione è prevista la riduzione di 4 crediti per ogni mese sempre che il periodo sia superiore ai 15 giorni lavorativi. I periodi di esonero e di esenzione (tabella 2) sono cumulabili ma non sovrapponibili nell'ambito del triennio. Si specifica che nel periodo di esonero il professionista sanitario non sospende l'esercizio dell'attività professionale mentre nel periodo di esenzione la sospensione dell'attività professionale costituisce elemento qualificante per la richiesta di esenzione.

Tabella 2. Riduzione dell'obbligo formativo.

Esoneri previsti:	Esenzioni
<p><i>Annuali</i> Frequenza; in Italia o all'Estero, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diploma di specializzazione - dottorato di ricerca - master universitari - corsi di formazione manageriali ai sensi dell'art. 16-quinquies del D Lgs. 502/92 <p><i>Mensili</i> Frequenza; in Italia o all'Estero, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corsi universitari - corsi di perfezionamento <p><i>Parziali</i> Professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali limitatamente al periodo definito con determina dalla CNFC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Congedo maternità e paternità • Congedo parentale e congedo per malattie del figlio • Adozione e affidamento preadottivo • Adozione internazionale aspettativa non retribuita durante espletamento pratiche • Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap • Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza • Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza • Richiamo alle armi o servizi volontariato alla CRI • Aspettativa per incarico direttore sanitario e direttore generale • Aspettativa per cariche pubbliche elettive • Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza